

---

Sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche, i soggetti riconosciuti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge 3 aprile 2001 n. 138):

- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
- ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la legge 66/1962, che ha mantenuto la corresponsione della relativa indennità soltanto per i ciechi decimisti che già ne erano in godimento.